



*Procura Generale della Repubblica
della Corte di Cassazione*

Requisitoria e conclusioni scritte per:

UDIENZA CAMERALE SENZA DISCUSSIONE ORALE
(art. 23, comma 9, d.l. n. 137 del 28.10. 2020)

della
SEZIONE SECONDA PENALE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

UDIENZA DEL 2.2.2024

Ruolo n. 8 (n. 44790/2023 R.G.)

Ricorrente: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di omissis contro omissis

Ricorre contro: Ordinanza del Tribunale del Riesame di omissis del 13.11.2023

Inutilizzabilità di atti indagine- Mancata eccezione in sede di proposizione del riesame rispetto al primo decreto di sequestro- Adozione di un successivo decreto di sequestro- Eccezioni di inutilizzabilità sollevata nel riesame proposto avverso tale provvedimento- Sanatoria ex articolo 182 cpp- Sussistenza

IL PUBBLICO MINISTERO

Rileva quanto segue.

Con unico motivo di ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di omissis eccepisce la violazione dell'articolo 407 comma III cpp, nella parte in cui l'ordinanza rileva la inutilizzabilità di atti indagine, per essere stati svolti dopo la scadenza dei termini, in sede di riesame del decreto di sequestro adottato dal Gip in 10.10.2023, laddove l'eccezione non era stata tempestivamente sollevata in occasione del riesame proposto avverso il precedente decreto emesso il 18.11.2022, rispetto al quale si era formato il giudicato cautelare per effetto della sentenza nr 29588/23 della Corte di Cassazione.

All'interno del motivo il Procuratore della Repubblica ha illustrato le vicende pregresse, così sintetizzabili:

con il primo provvedimento di sequestro veniva sottoposto a vincolo reale in via diretta una somma di denaro;

essendo risultato l'indagato incapiente, all'esito di ulteriori indagini patrimoniali, finalizzate ad accertare i flussi del denaro provento dei delitti contestati e la sua trasformazione in altri beni, su richiesta del PM, il Gip adottava un nuovo decreto di sequestro in data 10.10.2023.

Il ricorrente osserva che l'annullamento è stato disposto sulla base di due motivi che risulterebbero in contraddizione fra di loro:

in primo luogo, il decreto di sequestro del 10.10.2023 doveva considerarsi ultroneo, dal momento che le attività di ricostruzione dei flussi provenienti dai contestati reati e finalizzate ad individuare i beni nei quali questi ultimi erano stati trasformati costituivano "mera attività esecutiva correlata alla individuazione dell'ulteriore profitto confiscabile";

l'eccezione di inutilizzabilità sollevata preliminarmente dalla difesa per la tardività di alcuni atti di indagine poteva essere valutata, dal momento che l'adozione del nuovo decreto di sequestro aveva consentito alla parte di articolare integralmente tutte le sue doglianze.

Rispetto a tale ultima statuizione il Procuratore della Repubblica di omissis solleva l'eccezione sopra richiamata, osservando che, pur essendo vero che il giudicato copre il dedotto e non anche il deducibile, il tema investe l'operatività delle decadenze e, conseguentemente, le sanatorie che si determinano per effetto della non tempestiva eccezione di inutilizzabilità, allo stesso modo in cui, ai sensi dell'articolo 182 cpp, tale risultato consegue alla mancata tempestiva eccezione correlata ad una nullità relativa.

Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza citata nel ricorso consente di riscontrare due rilevanti aspetti della questione:

l'assimilabilità degli effetti della mancata tempestiva eccezione di inutilizzabilità a quelli che conseguono alla omessa eccezione di nullità relativa ex articolo 182 cpp;

la non rilevabilità di ufficio della inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini e la necessità che l'eccezione di parte avvenga immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile.

Sulla base di questi principi, consolidatisi nella giurisprudenza della Suprema Corte, non v'è dubbio che l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini dovesse essere sollevata quantomeno in sede di impugnazione rispetto al precedente decreto di sequestro del 18.11.2022.

Va condivisa la considerazione svolta dal Tribunale del Riesame rispetto alla peculiare situazione processuale determinatasi nel caso di specie.

Giustamente osserva il collegio che l'apprensione delle polizze doveva ritenersi in continuità esecutiva con il precedente provvedimento del 18.11.2022 che, infatti, aveva abilitato il PM a procedere al sequestro anche per equivalente nel caso di rilevata incapienza del destinatario.

Aggiunge il Tribunale del Riesame, quale logica premessa del suo percorso argomentativo che la nuova richiesta di sequestro avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto sollecitava un provvedimento cautelare già adottato e rispetto al quale si era addirittura formato il giudicato, dunque pienamente esecutivo alla data del 6.10.2023, della convalida del 10.10.2023 ed anche nell'attualità.

Una volta, però, innestatosi un nuovo percorso procedimentale (domanda cautelare del PM/valutazione dei presupposti e accoglimento del Gip) non v'è dubbio che il decreto di sequestro preventivo del 10.10.2023 si configura come autonomo titolo di apposizione.

Tali condivisibili considerazioni, tuttavia, non consentono di derogare ai principi richiamati in premessa, nel senso che, pur essendo il sequestro del 10.10.2023 un titolo cautelare diverso ed autonomo rispetto a quello del 18.11.2022, resta fermo il dato della mancata tempestiva eccezione di inutilizzabilità da parte della difesa, con la conseguente che, rispetto agli atti di indagine svolti oltre la scadenza dei termini di indagine, nei confronti di omissis si è determinata la sanatoria ex articolo 182 cpp.

P.Q.M.

CHIEDE

Che l'On. Corte di Cassazione annulli l'impugnata ordinanza.

Roma, 18 dicembre 2023

Il Sostituto Procuratore Generale
Vincenzo Senatore

**LA PRESENTE REQUISITORIA VALE QUALE MEMORIA DEL PUBBLICO MINISTERO NEL
CASO DI RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE**